

OGGETTO: **IPER E SUPER AMMORTAMENTO – POSSIBILITA’ DI MODIFICARE LA MODALITA’ DI ACQUISTO DEI BENI SENZA PERDERE L’INCENTIVO**

OGGETTO

Le imprese che accedono all’iper e super ammortamento possono acquisire i beni in leasing anche se l’acconto è stato versato direttamente al fornitore. L’Agenzia delle Entrate ha confermato, con la risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017, che la spettanza degli ammortamenti maggiorati non viene meno qualora l’impresa decida di variare la modalità di acquisizione dei beni.

AGEVOLAZIONE

Per poter effettuare gli investimenti nel 2018, le imprese devono versare un acconto sul valore del bene. Il versamento di questo, pari al 20%, deve essere effettuato sia se l’impresa acquista direttamente il bene, sia se vuole acquisirlo tramite locazione finanziaria. In quest’ultimo caso l’acconto deve essere versato sotto forma di canone anticipato alla società di locazione finanziaria.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la scelta della forma tecnica per finanziare l’investimento potrà essere effettuata dopo il 31 dicembre 2017. Le imprese potranno decidere di proseguire con l’acquisizione diretta del bene dal fornitore chiedendo il rispetto della clausola di consegna al 30 giugno 2018 in caso di super ammortamento, ovvero al 30 settembre 2018 in caso di iperammortamento. In alternativa potranno anche modificare l’impostazione iniziale passando all’acquisizione tramite locazione finanziaria. In quest’ultimo caso, l’impresa ha due possibilità. Con la prima può richiedere di compensare l’acconto versato al fornitore con il maxi-canone iniziale, da corrispondere alla società di leasing, la quale acquisterà il bene da dare in locazione e pagherà il fornitore solo per la differenza. Con la seconda, l’impresa potrà ottenere la restituzione dell’acconto da parte del fornitore del bene, con la conseguenza che la società di leasing che concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore pagherà, per intero, il fornitore medesimo.

**PRECISAZIONI
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE**

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 132/E/2017, ricorda che è prevista, per i beni acquisiti in proprietà, la verifica della sussistenza di due condizioni temporali essenziali: ordine accettato dal fornitore e versamento di un acconto del 20% entro il 31 dicembre 2017. Il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa. L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che l’impresa dovrà conservare, a titolo di esempio, la copia dell’ordine, la corrispondenza con il fornitore, sia postale che tramite email, la copia dei bonifici e degli altri documenti pertinenti. Per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, invece, entro il 31 dicembre 2017 deve essere sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e l’impresa deve tracciare il pagamento del maxi-canone, in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

***NORMATIVA DI
RIFERIMENTO***

Risoluzione n°132/E del 24 ottobre 2017 dell’Agenzia delle Entrate

INFO

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (***Dott. Claudio Trentini*** – ***cell. 348/7053539*** – ***email: trentini@confimiromagna.it***) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del provvedimento.